

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

(25^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036) (D'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 259, 260, 266
CADORNA, relatore	260, 262, 264
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	260, 261, 262, 263, 264, 266
CORNAGGIA MEDICI	266
DE LUCA	263
JANNUZZI	260, 262, 263, 264
PALERMO	262, 264, 265

« Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 » (1069) (D'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	266, 267
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	267
JANNUZZI	267
PALERMO	266

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Januzzi, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Vallauri, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

PIASENTI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Faccio presente che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che nel provvedimento non viene determinato l'onere per l'esercizio finanziario 1959-60 a carico del bilancio e quindi non può ritenersi sufficiente il riferimento a disponibilità che la abrogazione dell'indennità di cui all'articolo 2 costituirebbe in un importo del pari non determinato.

« Manca inoltre nel provvedimento l'autorizzazione a disporre le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60 e per il successivo per il quale non è indicato il relativo onere.

« Per tali motivi la Commissione, allo stato degli atti, esprime parere contrario per la parte di propria competenza ».

Stante il parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro, faccio presente che, qualora la nostra Commissione si rivelasse dell'avviso di approvare il provvedimento, la discussione dovrebbe proseguire in sede referente e l'esame del disegno di legge sarebbe rimesso all'Assemblea.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In effetti, il Ministero ha provveduto a un riesame del disegno di legge, ed ha già predisposto un nuovo testo che si basa su 3 articoli, e che indica il capitolo cui attingere per assicurare la copertura dell'onere. Pertanto mi permetto di chiedere all'onorevole Presidente di voler far iniziare la discussione generale del provvedimento e l'esame di quegli articoli che non siano relativi in modo specifico al problema della copertura, sospendendo quindi la discussione stessa. Sarà mia cura, nel frattempo, sottoporre alla Commissione finanze e tesoro il nuovo testo del disegno di legge e il riferimento alla copertura, così da provocare un nuovo parere, favorevole questa volta, che permetta di procedere alla approvazione dell'intero provvedimento nel corso della prossima seduta.

J A N N U Z Z I . Aderisco alla procedura suggerita dall'onorevole Sottosegretario, di iniziare, cioè, l'esame degli articoli, sospendendo la discussione dopo l'articolo 3, in modo da non deliberare su quegli articoli che riguardano la copertura dell'onere finanziario. È infatti evidente che se dobbiamo sospendere la discussione per effetto del parere contrario della Commissione finanze e tesoro, e in attesa di riceverne uno nuovo, per ciò che riguarda la copertura, sarebbe un controsenso votare gli articoli concernenti la copertura stessa.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho chiesto appunto la adozione di tale procedura, in base alla considerazione che, avendo il Ministero predisposto un nuovo testo di soli 3 articoli, che riproduce nella sostanza gli elementi basilari del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati, per un vantaggio economico in favore degli aiutanti di battaglia intorno alle 5.000 lire mensili, la discussione e la votazione si possono fare con la sola esclusione dell'ultimo articolo, quello appunto attinente alla copertura dell'onere finanziario.

P R E S I D E N T E . Procediamo, pertanto, nell'esame del provvedimento.

Invito il senatore Cadorna a svolgere la relazione sul disegno di legge in esame.

C A D O R N A , *relatore*. Si tratta, onorevoli colleghi, di un disegno di legge che tende ad accogliere alcune istanze di carattere economico avanzate dagli aiutanti di battaglia.

Come si ricorderà, è stato recentemente varato un provvedimento di legge a favore dei sottufficiali, i quali chiedevano la possibilità di conseguire il limite massimo del grado IX, ossia di arrivare al gruppo C. Si è allora preso in considerazione il grado massimo della gerarchia normale dei sottufficiali, che è il grado di maresciallo maggiore, e lo si è portato dal coefficiente 221 a quello di 271, paragonandolo pertanto al grado di capitano. Gli aiutanti di battaglia, che esulano per così dire dalla gerarchia normale dei sottufficiali, rivestendo un grado che

si può conseguire solamente per atti di guerra, hanno mantenuto, durante il lavoro per l'accoglimento delle istanze dei sottufficiali, lo stesso contegno di ogni altra categoria in frangenti del genere: sono rimasti alla finestra fino a che non è stata varata la legge che migliora la posizione dei sottufficiali e poi hanno fatto improvvisamente e decisamente sentire la loro voce, reclamando anche a loro vantaggio un analogo provvedimento e ponendo subito una questione, nei cui confronti le ragioni formali sono a pro' degli aiutanti di battaglia e quelle sostanziali, del Ministero.

Gli aiutanti di battaglia — bellissima categoria — sostengono che tutte le leggi del passato riguardanti i sottufficiali (è verissimo, io ne ricordo 4 o 5) hanno tenuto conto degli aiutanti di battaglia, elencandoli praticamente come la gerarchia massima dei sottufficiali stessi. Ecco allora, hanno affermato gli aiutanti di battaglia nel caso particolare, che come si è provveduto a una riorganizzazione della posizione dei sottufficiali, paragonandone il grado di maresciallo maggiore al coefficiente del capitano e perciò ponendoli nel grado IX del gruppo C, così noi potremmo essere equiparati, poniamo, al grado VIII dello stesso gruppo C, che, per esemplificare, corrisponde a quello di capo ufficio della Amministrazione delle poste. E formalmente gli aiutanti di battaglia hanno ragione. Dove il Ministero fa opposizione, con motivi altrettanto validi e questa volta sul piano sostanziale, è sul terreno della equiparazione ai gradi della carriera civile, in quanto, sostiene il Ministero, quella degli aiutanti di battaglia è una carica speciale e non può pertanto essere equiparata a un grado normale della carriera civile, grado che poi finisce per corrispondere a quello di tenente colonnello. Ora, con tutto il rispetto che dobbiamo e vogliamo avere per gli aiutanti di battaglia tuttora in servizio (un piccolo numero) e per le loro glorie guerresche, mi pare che non sia il caso di accedere a una richiesta che si rivela un tantino esagerata.

Quindi, non certo per sposare coartatamente la tesi governativa, nè comunque per danneggiare gli aiutanti di battaglia, penso

che sarebbe equo trovare una composizione tra le due tesi, e cioè studiare se sia possibile migliorare quella indennità annua, di 40 mila lire, concessa a suo tempo agli aiutanti di battaglia per evidenziarli dagli altri sottufficiali, così da dare anche a tale benemerita categoria un vantaggio economico che oggi le 40.000 lire annue non riescono più, è chiaro, ad esprimere.

Non si può dire che il Ministero non abbia finora dimostrato della buona volontà, anzi, il solo fatto di aver provveduto a migliorare le condizioni dei sottufficiali senza preoccuparsi dell'inevitabile attacco, sia pure in epoca successiva, da parte degli aiutanti di battaglia, sottolinea tale buona volontà di risolvere per il meglio i vari problemi. Sarebbe, infatti, bastato che in sede di provvedimento generale per i sottufficiali il Ministero si fosse attenuto a limiti più bassi per essere oggi in grado di accettare senza sforzo le richieste degli aiutanti di battaglia.

Inoltre non dobbiamo dimenticare — e tutto questo serve a mettere meglio a fuoco il problema — che gli aiutanti di battaglia hanno fruito di una carriera magnifica, perchè è stato possibile ad essi arrivare subito al massimo grado, cosa che nelle altre categorie avviene, invece, molto lentamente. Lo Stato, in riconoscimento delle benemerenze di questi sottufficiali, ha voluto garantire loro un giusto riconoscimento; oggi subisce da parte degli aiutanti di battaglia un attacco, diciamo così, di fianco.

D'altro canto occorre rilevare che se è normale che in tempo di guerra si dia il massimo riconoscimento agli aiutanti di battaglia, è altrettanto normale che in tempo di pace essi vengano, generalmente, ritenuti meno utili degli altri sottufficiali; è, quindi, normale che il grado di aiutante di battaglia, portato sugli scudi in tempo di guerra, tenda ed essere un po' obliterato in tempo di pace.

Comunque, sono convinto che si possa studiare una equa soluzione del problema sollevato dagli aiutanti di battaglia.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Ministero della difesa ha di fatto già studiato il problema, come del resto ho preannunciato, dicendo che è stato

predisposto un nuovo testo di 3 articoli. La soluzione che viene proposta è di 60.000 lire l'anno di differenza tra la posizione del maresciallo maggiore e quella dell'aiutante di battaglia, a vantaggio ovviamente di questi ultimi, misura che significa, in effetti, 5.000 lire in più il mese. Naturalmente occorre tener presente che oltre a tale vantaggio economico, numerosi aiutanti di battaglia hanno anche quello che deriva loro dagli scatti maturati, che per la rapidità di carriera compiuta sono spesso numerosissimi.

CADORNA, *relatore*. È vero: so di aiutanti di battaglia che hanno maturato anche 14 scatti.

PALERMO. L'indennità di 60.000 lire annue a favore degli aiutanti di battaglia è pensionabile?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nessuna indennità è pensionabile.

PALERMO. Ringrazio innanzitutto l'amico Cadorna di aver svolto la relazione con tanta cura.

Quanto al merito della questione, non posso non rilevare che non mi entrerà mai in mente come un grado, conquistato in guerra per effetto di un atto di valore, in tempo di pace debba essere neglettissimo.

Ricordo — e il senatore Cadorna lo ricorderà meglio ancora di me — che durante la prima guerra mondiale c'erano i colonnelli brigadieri, cioè quei colonnelli non promossi generali, ai quali era affidato il comando di una Brigata. Ovviamente questo grado è stato poi eliminato, tuttavia i colonnelli brigadieri, quando sono andati in pensione, hanno avuto un trattamento corrispondente al grado, sia pure eccezionale, rivestito, un grado creato in guerra e abolito in pace. Simile a questo caso è quello degli aiutanti di battaglia, altro grado di guerra, che però addirittura è anche conservato in tempo di pace. E allora, se questo grado esiste, ed è stato conseguito soprattutto per meriti effettivi, vogliamo dare un riconoscimento a questi benemeriti sottufficiali, vogliamo continuare giustamente a differenziarli dai marescialli maggiori? Tan-

to più che si tratta di un grado vero e proprio anche in tempo di pace, come lo dimostra il fatto della sua istituzione anche da parte dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Non si vuole che il grado di aiutante di battaglia sia paragonato, per coefficiente, ai tenenti colonnelli? Paragoniamoli al grado di maggiore, visto che i marescialli maggiori sono paragonati a quello di capitano.

Tuttavia debbo essere onesto: ci accontentiamo pure di quello che offre il Governo, però vogliamo che questa indennità sia pensionabile, perchè è giusto che gli aiutanti di battaglia, quando vanno in pensione, abbiano a usufruire dei benefici del grado raggiunto, benefici comunque maggiori di quelli dei marescialli maggiori.

JANNUZZI. Non si può negare che la impostazione data dal senatore Palermo sia esatta.

Mi si consenta, peraltro, di dire che, prima di tutto, il problema non deve preoccupare dal punto di vista finanziario: si tratta di circa 200 persone che rivestono un grado in esaurimento. Infatti potrebbero sorgere nuovi aiutanti di battaglia solo con una nuova guerra: consiglieremmo di non fare una nuova guerra per non creare nuovi aiutanti di battaglia!

Comunque, qui il problema pare che non sia relativo tanto all'ammontare del miglioramento economico, quanto alla natura del miglioramento stesso. Dato il miglioramento come indennità, esso non è pensionabile; dato, invece, come riconoscimento di coefficiente, esso diventa pensionabile. Ragione per cui propongo che l'onorevole Sottosegretario faccia riesaminare il disegno di legge dai suoi uffici, in modo da trovare una soluzione per cui quello che si dà in più agli aiutanti di battaglia rispetto ai marescialli maggiori sia dato a un titolo che sia pensionabile. Perchè, oltretutto, si tratta di persone che sono già avanti con l'età e che potrebbero, in realtà, usufruire di un beneficio economico solo in quanto possano avere qualche lira in più per la pensione; altrimenti noi daremmo loro veramente soltanto un riconoscimento economico modesto e destinato anche a finire molto presto.

Credo, quindi, che si debba esaminare il problema soprattutto sotto l'aspetto della pensionabilità. Come arrivare a risolvere questo problema non saprei dirlo, anche se mi pare di ricordare che in qualche provvedimento di legge sia stato sancito il principio di una indennità pensionabile; se così veramente fosse, potremmo stabilire una soluzione analoga nel caso degli aiutanti di battaglia, oppure escogitare un'altra soluzione intermedia.

Si tratta, comunque, di un impegno di spesa di modesta entità; se non fossimo di quest'avviso, ci faremmo dire che non abbiamo adottato una soluzione che appaia logica, tanto più che non possiamo pregiudicare nulla per il futuro, dato che si tratta di un grado in via di esaurimento.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo insistere su di una preclusione all'accoglimento di una richiesta, che sotto l'aspetto sociale ed umano può anche trovare la più larga comprensione. E questo non per una questione pregiudiziale, ma perchè sono convinto che la preclusione è insita in una questione di principio.

In sostanza, come ha rilevato il senatore Cadorna, si tratta di una indennità di funzione. E se è vero che il grado di aiutante di battaglia, come si è detto, è tale che fatalmente più la pace dura — come ci auguriamo — e più vede assottigliato il numero dei propri rappresentanti (in questo momento sono in servizio esattamente 188 aiutanti di battaglia, di cui 117 nell'Esercito, 11 tra i Carabinieri, 40 nell'Aeronautica e 20 nella Guardia di finanza) tuttavia, avanti a tutto, sta la questione di principio, per cui tutte le indennità di funzione, anche se si riferiscono alle amministrazioni civili, non sono pensionabili.

J A N N U Z Z I . Ciò non esatto! Potrei citare delle leggi in cui la indennità di funzione è dichiarata pensionabile.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per i professori, ad esempio, posso sostenere senza alcun dubbio che le indennità non sono pensionabili.

Devo peraltro aggiungere un'altra considerazione, quella che gli aiutanti di battaglia sono impiegati tutti, dico tutti, in uffici, ossia rientrano in quel gruppo di 1.500 sottufficiali per i quali noi abbiamo previsto il limite di 65 anni di età per il collocamento in congedo assoluto, mentre per gli altri tale limite è di 61. Non voglio sostenere che ciò costituisca un grande vantaggio, ma certo qualche cosa è. D'altro canto, l'indennità prevista sta a indicare che lo Stato ha voluto dare un particolare riconoscimento a una determinata persona, riconoscimento che anche in questa circostanza viene migliorato.

Per ciò che attiene alla questione dei coefficienti, voglio far notare al senatore Palermo che se noi andiamo a sollevare questioni del genere, mettiamo il Tesoro nella condizione di darci un parere contrario anche per la stessa indennità, perchè solleviamo tutto un problema particolare. Pertanto pregherei il senatore Palermo — il quale, quando gliene parlai, aveva aderito alla richiesta — di non insistere, nell'interesse stesso del varo del disegno di legge.

Mi permetto poi di pregare il senatore Palermo di ritirare anche la richiesta della pensionabilità della indennità e di considerare piuttosto che l'aumento proposto dal Ministero costituisce già un'evidente prova di buona volontà nei confronti di una categoria, la quale può già vantare al suo attivo — non dimentichiamolo — il notevole vantaggio di aver raggiunto di colpo il massimo della carriera e nel massimo della carriera di aver conseguito tutti gli scatti periodici, che sono pensionabili. E ciò, a mio avviso, costituisce già un notevole incremento della misura della pensione che gli aiutanti di battaglia andranno a percepire.

D E L U C A . Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Jannuzzi, in quanto mi risulta che l'indennità di funzione prevista per diverse categorie di dipendenti dello Stato è pensionabile. È stata portata, ad esempio contrario, la situazione dei professori: quella è una cosa a parte, si tratta di una particolare categoria, il cui trattamento deve essere tutto riveduto. Però ci sono numerose altre categorie i cui emolu-

4^a COMMISSIONE (Difesa)25^a SEDUTA (14 ottobre 1960)

menti, corrisposti appunto come indennità di funzione, sono pensionabili. Ed allora non capisco perchè per gli aiutanti di battaglia non si possa fare altrettanto, tenuto anche conto di un'altra considerazione fatta dal senatore Jannuzzi, e cioè che gli aiutanti di battaglia costituiscono una categoria di militari che fra non molto tempo andrà tutta in pensione. È dunque evidente che costoro, se si sono adoperati per ispirare al legislatore un provvedimento a loro favore, lo hanno fatto non per percepire un modesto aumento per pochi mesi, ma per vedersi assicurato un assegno di pensione ragionevolmente maggiorato. E allora, visto anche che il problema è finanziariamente limitatissimo, vediamo di risolvere equamente la questione.

C A D O R N A , *relatore*. Ho accennato prima al punto sul quale non vi è concordanza fra le richieste degli aiutanti di battaglia e il pensiero del Ministero, vale a dire sullo apprezzamento delle corrispondenti posizioni della Amministrazione civile, quale quella di capo ufficio postale, il cui coefficiente è 284, di applicato capo delle Ferrovie dello Stato, il cui coefficiente è 285, e, infine, quella di capo ufficio postale di prima classe, con coefficiente 340. Gli aiutanti di battaglia impostano la questione ricordando che il grado massimo di tale gerarchia civile, che essi sostengono corrispondere a quella dei sottufficiali, è appunto rappresentato dal coefficiente 340 (che è lo stesso del tenente colonnello) e perciò vogliono un riconoscimento adeguato. In proposito gradirei conoscere il pensiero del rappresentante del Governo.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli esempi riportati richiedono una spiegazione. Anzitutto Poste e Ferrovie costituiscono delle aziende autonome, e pertanto possiedono delle tabelle particolari; in secondo luogo, il grado e i coefficienti citati sono stati assegnati in funzione di attività ben precise.

È noto che le Poste svolgono anche una attività bancaria, una attività produttivistica. Non potendosi consentire che un dipendente dello Stato potesse avere esplicitamente

un incarico per tale attività produttivistica, e siccome gli uffici postali sono organizzati in una certa maniera — parlo naturalmente degli uffici periferici — per cui gli impiegati e i direttori passano da un ufficio all'altro partecipando a concorsi per titoli, e gli uffici sono catalogati a seconda dell'importanza e della attività che vi si svolge, si è stabilita una serie di gruppi interni, A, B, C, D, E, F, al massimo dei quali corrisponde una retribuzione di 200 mila lire mensili. È evidente che si tratta di suddivisioni particolari, valide per quella determinata azienda. Per esempio, un direttore di ufficio di categoria A — come può essere quello della città del senatore Jannuzzi, Andria, il quale direttore avrà alle sue dipendenze per lo meno una ventina di impiegati — ha delle responsabilità assai elevate, perchè nel suo ufficio funzionano sportelli di natura bancaria, per tenuta di libretti, titoli, ecc.; da tali responsabilità deriva logicamente la necessità di una retribuzione maggiore e di un superiore riconoscimento, che consenta a detto direttore di sovrintendere e di controllare l'attività dell'ufficio anche da un punto di vista giuridico.

Nel caso degli aiutanti di battaglia ci troviamo invece di fronte a una funzione che è parallela a quella del maresciallo maggiore. Il caso del colonnello brigadiere, al quale si riferiva il senatore Palermo, non può essere chiamato in causa per gli aiutanti di battaglia, perchè il colonnello brigadiere comandava una brigata, pur non avendone il grado, mentre l'aiutante di battaglia...

P A L E R M O in guerra faceva anche da sottotenente!

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma se in guerra muoiono gli ufficiali, anche un sergente può assumere il comando di un reparto. Anch'io mi sono ritrovato comandante di un battaglione.

C A D O R N A , *relatore*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue spiegazioni.

J A N N U Z Z I . Io ho sempre paura, onorevoli colleghi, quando si invocano i prin-

cipi, perchè se dovessimo mantenere fermi gli stessi principi, il Parlamento dovrebbe diventare un'assemblea stagnante, che si addega ai principi sanciti finora, senza far mai nulla di nuovo. Però mi si consenta di invocare in questo caso proprio un principio, ed è questo: se il grado di aiutante di battaglia è diverso da quello di maresciallo maggiore, non si capisce perchè mentre negli altri settori della scala gerarchica a differenza di grado corrisponde differenza di trattamento economico anche nella posizione pensionistica, per il grado di aiutante di battaglia tale differenza non esiste più, quando noi sappiamo che il trattamento di pensione non deve essere altro che la proiezione di quello di servizio. In altri termini, la pensione, sotto un profilo giuridico, deve essere considerata un accantonamento che ciascun dipendente dello Stato fa di una parte della retribuzione attuale ai fini del trattamento economico futuro, ed è ovvio che in tale futuro non può non essere, tale trattamento, caratterizzato se non dalle medesime differenze retributive che si verificavano in servizio. I principi, insomma, devono essere basi fondamentali che regolano l'ordinamento giuridico ed economico dello Stato, non la traduzione di: « si è fatto sempre così, continuiamo a farlo », perchè questo non è un principio, perchè ciò equivarrebbe a dire che, se anche si è sbagliato, si dovrebbe continuare a sbagliare, la qual cosa, evidentemente, non è concepibile.

Quindi, proprio in nome di un principio che ritengo fondamentale del nostro ordinamento economico e giuridico, prego l'onorevole Sottosegretario di voler riesaminare il problema per ragioni di coerenza legislativa. E si badi bene che lo stesso principio avrei ugualmente sostenuto se si fosse trattato di ridurre, anzichè di aumentare, il trattamento economico.

P A L E R M O . Poichè il disegno di legge non possiamo approvarlo oggi in quanto manca il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, per cui la discussione dovrà essere rinviata ad altra seduta, mi permetto di chiedere all'onorevole Sottosegretario di voler esaminare la seguente situazione

di fatto. Il coefficiente attualmente applicato ai marescialli maggiori e agli aiutanti di battaglia è il 271; io avevo chiesto l'adozione, per gli aiutanti di battaglia, del coefficiente 340; vuole ella studiare se vi sia la possibilità di adottare un coefficiente intermedio tra il 271 e il 340? In effetti, esiste il coefficiente 284, che si riferisce ai capi uffici postali, il 285, relativo agli applicati delle Ferrovie dello Stato, il 325, relativo al commissario capo di dogana e il famoso coefficiente 340, che riguarda i capi ufficio postali di prima classe.

Non faccio, insomma, questione particolare di un coefficiente o di un altro: basta che tra gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori venga stabilita, anche economicamente, una logica differenziazione, che permanga valida anche agli effetti pensionistici. Perchè — e su ciò sono completamente d'accordo con il senatore Jannuzzi — il grado esiste, le funzioni esistono anche se attualmente sono identiche a quelle svolte dai marescialli maggiori; e allora, se esistono tali premesse, perchè non vi deve essere una differenza di trattamento anche in pensione?

Facciamo un esempio pratico: il tenente e il sottotenente comandano un plotone; il tenente, in mancanza di un capitano, comanda anche una compagnia; ma ciò nonostante, ossia benchè talvolta le funzioni finiscano per equivalersi, rimangono sempre con gradi e funzioni potenziali diverse, e con trattamento economico diverso. Perchè la medesima cosa non deve avvenire per i marescialli maggiori e per gli aiutanti di battaglia? Ecco perciò che torno a ribadire che se questo grado di aiutante di battaglia esiste, come esiste, perchè trae la sua origine legittima da un atto di eroismo compiuto in guerra, non capisco perchè in pace questo atto e questo riconoscimento dovrebbero essere svuotati del loro significato e del loro valore.

Concludendo, prego l'onorevole Sottosegretario, dandogli atto della sua buona volontà, di voler accettare questa giusta impostazione del problema e di volerlo risolvere trovando il modo di rendere pensionabile la indennità che viene corrisposta agli aiutanti di battaglia.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

25ª SEDUTA (14 ottobre 1960)

CORNAGGIA MEDICI. Mi permetto di intervenire non perchè i senatori Jannuzzi e Palermo abbiano bisogno di me per vedere avallata la loro tesi, ma perchè anch'io sento di dover esprimere l'opinione che gli aiutanti di battaglia rivestono effettivamente un grado. La funzione è qualche cosa di non appariscente (si poteva forse parlare di funzioni precisate quando vigeva la vecchia formula I.G.S., vale a dire « incaricato del grado superiore »); tuttavia non è questo il caso dell'aiutante di battaglia, il quale non ha un incarico, ma un grado. Ed allora, onorevole Sottosegretario, se, come è vero, vi è differenza di grado tra maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, ritengo che tale differenza della scala gerarchica debba rimanere anche in sede pensionistica. Ecco perchè aderisco *toto corde* alla proposta di rinvio della discussione e prego l'onorevole Sottosegretario, che proprio ieri ha avuto l'amabilità di occuparsi di una di queste posizioni un po' anormali della gerarchia militare (mi riferisco agli aspiranti del corso Turbine II dell'Accademia Aeronautica, un grado che abbiamo ricoperto anche noi in guerra, e che era paragonato a maresciallo maggiore) di voler accedere alla nostra interpretazione, considerando gli aiutanti di battaglia come rivestenti un preciso grado e, quindi, nella condizione di usufruire di un trattamento differenziato anche in sede pensionistica.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Studierò ulteriormente la questione, secondo il desiderio espresso dagli onorevoli membri della Commissione intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta allora inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, onde dar modo all'onorevole Sottosegretario di cercar di risolvere il problema nel senso auspicato.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri: « Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 » (1069) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri: « Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su tale disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge, il quale, secondo l'articolo 2, dovrebbe avere decorrenza dal 1º luglio 1959, non reca l'indicazione della copertura finanziaria relativa all'esercizio finanziario 1959-60.

« Inoltre, l'articolo 3, mentre contiene l'indicazione dell'onere finanziario di 9.600.000 lire derivante dall'applicazione della legge per l'esercizio finanziario 1960-61, reca, per detto esercizio, l'indicazione della copertura finanziaria limitatamente alla cifra di 4.800.000, cioè per una metà dell'onere dettato dal provvedimento.

« La Commissione finanze e tesoro pertanto non può accordare la sua adesione al provvedimento finchè non venga modificato l'articolo 3 in modo da prevedere l'indicazione dei mezzi occorrenti per fronteggiare la spesa in misura della metà per l'esercizio finanziario 1959-60 e per intero per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

PALERMO. A me sembra che, da un punto di vista organico, una volta che

4^a COMMISSIONE (Difesa)25^a SEDUTA (14 ottobre 1960)

un ramo del Parlamento abbia individuato la copertura per una spesa, anche l'altro ramo dovrebbe essere del medesimo avviso.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I rami del Parlamento sono due e funzionano in modo autonomo. Comunque, stante il parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, il Ministero ha provveduto alla redazione di un nuovo testo per l'articolo 3 del disegno di legge in esame, del seguente tenore:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

« Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

A me sembra che su tali nuove basi la Commissione finanze e tesoro dovrebbe modificare il suo parere contrario.

J A N N U Z Z I . Il problema della copertura dà luogo non a una decisione della Commissione finanze e tesoro, ma a un suo parere. Vorrei perciò far notare al senatore Palermo che finchè non sarà adottata una norma regolamentare comune alle due Camere, che stabilisca che il parere di una delle Commissioni incaricate di esaminare il problema della copertura, è vincolante anche per l'altra, le due Commissioni nell'esprimere il parere continueranno ad essere autonome.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, rimane allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta, in attesa di conoscere il nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari